

(I lavori iniziano alle ore 14.03 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 340 presentata da Disabato, inerente a *"Tagli boschivi fuori stagione compromettono le aree di nidificazione"*

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 340.
La parola alla Consigliera Disabato per l'illustrazione per tre minuti.

DISABATO Sarah

Grazie, presidente.

Partirei da alcune note tecniche di diritto. Conosciamo quelle che sono le leggi e le norme che disciplinano il rapporto della persona con l'ambiente e con gli esseri viventi che ospita. Conosciamo anche l'articolo 3 della l.r. n. 4/2009, che è la legge di riferimento sulle foreste, e sappiamo che cosa è un bosco. Sappiamo l'importanza che riveste per la protezione del suolo e delle acque e il suo importante ruolo per la conservazione della biodiversità.

Per tutelare questi spazi naturali e gli esseri viventi che sono ospiti di questi spazi, esistono norme ben precise e delle regole da rispettare. La cosiddetta "direttiva uccelli", ad esempio, vieta di disturbare o danneggiare l'habitat di ripopolazione e di nidificazione di alcune specie. Ovviamente i periodi di taglio consentiti nei boschi cedui e a governo misto sono disciplinati proprio da una legge regionale, che è la n. 4/2009.

Siamo anche a conoscenza della determinazione n. 143, che è quella oggetto dell'interrogazione, del 14 aprile 2020, che proroga il periodo di taglio di questi tipi di bosco. Usciamo da un periodo difficile e particolare, lo sappiamo e ne prendiamo atto. Tuttavia, riteniamo che si debbano approfondire determinati aspetti per provvedere ovviamente a fare i ricalcoli o, comunque, ricalibrare queste normative e queste leggi al periodo che stiamo vivendo.

Mi aspetto una risposta all'interrogazione che tiri in ballo anche l'esbosco. Noi stiamo parlando, in realtà, di tagli ex novo, però l'esbosco è l'insieme delle operazioni con cui i tronchi abbattuti vengono rimossi dopo i tagli. Capisco che ci sia quell'esigenza, ma noi, in particolare, stiamo parlando dei tagli ex novo, quindi quelli che sono stati fatti a seguito della chiusura dei regolari periodi, che sarebbero quelli consentiti dalla legge, quelli che poi sono stati prorogati.

Quel che vorrei sapere non ha tanto a che fare con la pratica di rimozione del legname o, comunque, dei tronchi già tagliati e gli alberi già abbattuti, ma riguarda questi nuovi tagli. Ci sono arrivate molte segnalazioni e foto di nidi abbattuti, quindi, in realtà, il disturbo antropico dovuto alla deroga a questa legge regionale pare essere piuttosto evidente.

Vorrei conoscere nel merito, oltre i motivi che possono essere dettati dall'emergenza, come mai si sia permesso di tagliare alberi all'interno dei boschi che ospitano popolazioni di specie selvatiche e le loro aree di nidificazione, quindi specie che, in questo momento o nel momento poco antecedente, hanno effettivamente nidificato e che quindi sono state fortemente

danneggiate da questo tipo di attività e che sono tutelate da specifiche direttive europee, ma anche normative nazionali e regionali.

Il periodo di nidificazione di queste specie è perlopiù aprile e luglio, quindi è chiaro che se date una proroga, ripeto, bene per le pratiche magari di esbosco, ma non tanto per quello che invece è l'inizio del taglio.

Vorrei capire qual è la ragione per cui si sia deciso di prorogare il periodo di taglio dei boschi, pur sapendo che quest'attività nel periodo aprile-luglio è vietata dal punto di vista normativo ma, soprattutto, va a infierire con quello che effettivamente è il periodo di nidificazione di molte specie.

Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo la Consigliera Disabato per l'illustrazione e per conto della Giunta si è reso disponibile alla risposta l'Assessore Fabio Carosso.

CAROSSO Fabio, *Assessore alle foreste*

Grazie, Presidente.

La risposta è un po' lunga, probabilmente farò una sintesi, ma lascerò alla Consigliera tutto il materiale cartaceo.

La legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*" in particolar modo all'articolo 13, comma 1, lettera a) prevede che il Regolamento forestale stabilisca le norme per l'esecuzione degli interventi selvicolturali secondo i principi della selvicoltura naturalistica.

Il Regolamento forestale all'articolo 18 prevede che i tagli nei boschi cedui robinieti e nei castagneti siano consentiti nei seguenti periodi: dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri sul livello del mare; dal 15 settembre al 30 aprile per quote tra i 600 e i 1000 metri e dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1000 metri.

I tagli di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo. Sinteticamente, al comma 4 la competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura nei tagli di cui il comma 1 fino a un massimo di 15 giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche.

Sono, invece, consentiti tutto l'anno interventi in fustaia, tagli intercalari di tutti i boschi, tagli di avviamento a fustaia, interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 (tipo incendi) e ripulitura e sfogli, abbattimento e sgombrò di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.

Al di fuori delle aree protette della Rete Natura 2000 per l'ordinanza di gestione forestale, il Regolamento forestale non pone vincoli collegati al periodo riproduttivo nell'avifauna, fatto salvo per gli interventi nelle aree di pertinenza dei corpi idrici (articolo 37). La *ratio* nei periodi di tagli di cui all'articolo 18, comma 1 del Regolamento forestale è orientata alla tutela del ciclo vegetativo delle piante, consentendo gli interventi nei cedui e nella componente a ceduo nel governo misto solo durante il periodo di riposo vegetativo, al fine di non compromettere il ricaccio delle ceppaie.

Lo stesso articolo 18, infatti, consente tutto l'anno interventi nelle fustaie, oltre a consentire i diversi tipi d'intervento differenti nella ceduazione indicati al comma 5.

A seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2020, con cui sono state adottate le ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio Coronavirus che, in particolare, sospendevano su tutto il territorio nazionale le attività di

selvicoltura (codice ATECO 02), sono pervenute le richieste da parte di Confartigianato Piemonte, Coldiretti Piemonte, Associazione delle imprese forestali del Piemonte e dall'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali del Piemonte di posticipare le date di chiusura dei tagli di cui all'articolo 18, comma 1 del Regolamento forestale, in modo da consentire la chiusura dei cantieri forestali che sono stati interrotti a causa delle disposizioni contenute nel DPCM suddetto.

In data 9 aprile 2020 è stata convocata una seduta di Comitato tecnico Regionale per le Foreste e il Legno - organo consultivo e di supporto tecnico-scientifico della Regione in materia di programmazione forestale previsto dall'articolo 33 della legge 4/2009 - nella quale sono state prese in esame le richieste di posticipare le date di chiusura dei tagli ed è stata avanzata la proposta di concedere una proroga di 15 giorni alla stagione di taglio su tutto il territorio regionale per le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti.

Il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 ha rinnovato le misure urgenti di contenimento del contagio del Coronavirus da adottare sul territorio nazionale ma, diversamente da quanto previsto dal DPCM del 20 marzo, ha inserito, tra le attività produttive che potevano essere realizzate, anche quelle selvicolturali (codici ATECO 0.2).

L'ordinanza della Regione Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020 ha prorogato fino al 3 maggio le misure per il contenimento del Coronavirus, ma i chiarimenti a essa connessi hanno definito che le attività di cui i codici ATECO 0.2 sono consentite ai sensi del DPCM 10 aprile 2020.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, è ritenuto possibile accogliere le richieste pervenute posticipando di 15 giorni le date di chiusura dei tagli di cui all'articolo 18, comma 1 del Regolamento forestale, su tutto il territorio regionale per le categorie forestali dei castagneti e robinieti come da seguente tabella: altitudine fino a 600 metri intervento 30 aprile, da 600 metri ai 1.000 metri fino al 15 maggio, oltre i 1.000 metri fino al 15 giugno.

La proroga delle date di chiusura dei tagli dei castagneti e dei robinieti è stata disposta con determina del Settore Foreste n. 143 del 14 aprile 2020. In merito agli interventi all'interno dei siti di Rete Natura 2000 del Piemonte, le misure di conservazione per la tutela della Rete 2000 del Piemonte prevedono i periodi di sospensione degli interventi selvicolturali volti alla tutela del periodo riproduttivo dell'avifauna.

Nella succitata determina, sono state rammentate le disposizioni vigenti in materia, ovvero relative alle Zone di Protezione Speciale (ZPS articolo 8, comma 2, lettera A) bis) e disposto di sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento del disbosco nei periodi di nidificazione dell'avifauna dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per le quote superiori. Nel caso delle garzaie, la sospensione è anticipata al 1° febbraio. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure di sito specifiche e nei piani di gestione.

Relativamente ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) all'articolo 13, comma 3, lettera F) bis sono disposti i medesimi periodi di taglio, ma è prevista la possibilità di deroga a tali periodi, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza. Di fatto, all'interno delle ZSC, la succitata determina non ha fatto altro che rammentare la possibilità di deroga ai periodi di taglio già previste nelle misure di conservazione.

In merito alle ZPS, è stata prevista la possibilità di concludere interventi sospesi a causa di provvedimenti nazionali e regionali collegati all'emergenza sanitaria, limitatamente a quelli già comunicati e autorizzati ai sensi del Regolamento forestale e previo assenso del soggetto gestore del sito.

La concessione di tale e limitate possibilità, oltre che per quanto fin d'ora citato, è stato ritenuto possibile per i seguenti motivi: il soggetto gestore che deve fornire l'assenso alla conclusione degli interventi verifica che non vi siano segnalazioni relative alla presenza di specie tutelate nell'allegato 1 della Direttiva del 2009 n. 147 dell'Unione Europea e oggetto di

particolare interesse conservativo. Il periodo temporale risulta assai limitato, così come le categorie forestali per la quale è concessa tale proroga.

Dall'analisi delle istanze di taglio alla previsione circa le possibili richieste di proroga all'interno dei siti di Natura 2000 risulta assai limitato come, di fatto, a oggi è stato. Tutta la corposa normativa europea e nazionale riguardante la gestione della Rete Natura 2000, nonché i diversi manuali tematici d'interpretazione, in primis quelli legati alla gestione forestale, indicano sempre la necessità di contemplare anche l'esigenza di natura economica e sociale, in particolar modo se di carattere emergenziale come nel caso in oggetto.

In assenza di proroghe, si sarebbero potute creare situazioni per cui il legname tagliato sarebbe stato lasciato in bosco per tutto il periodo primaverile ed estivo. Tale pratica può costituire una fonte di pressione negativa per alcuni gruppi faunistici che utilizzano il legno nelle diverse fasi riproduttive (esempi i coleotteri) costituendo, di fatto, una trappola biologica per specie tutelate dalla Direttiva 92-43 CEE Habitat.

Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo il Vicepresidente Fabio Carosso per la risposta.

OMISSIS

(Alle ore 15.27 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 16.05)